COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE EX ART. 41, COMMA 2, LETT. C, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO ("**REGOLAMENTO EMITTENTI**")

Milano, 16 luglio 2015 – Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni ordinarie di MID Industry Capital S.p.A. ("**MIC**" o l'"**Emittente**") comunicata da VEI Capital S.p.A. ("**VEI**") in data 22 maggio 2015 ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti (l'"**Offerta**") – il cui documento di offerta è stato depositato presso Consob in data 11 giugno 2015 e pubblicato in data 10 luglio 2015 – si segnala che, in data odierna, è stata effettuata la seguente operazione sulle azioni MIC, Codice ISIN IT0004166762, da parte del seguente soggetto con obbligo di notifica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti:

Data	**Modalità dell'operazione**	**Tipo di operazione**	**Nominativo**	**Quantità di azioni**	**Valuta**	**Prezzo**
16/07/2015	Fuori mercato	Acquisto	VEI	82.048	Euro	5,57 (più eventuale integrazione come successivamente indicato)

L'esecuzione della suddetta operazione di compravendita avverrà alla data odierna, ovvero nei tempi più brevi tecnicamente possibili per i trasferimenti da realizzarsi tra i rispettivi istituti di credito/intermediari.

Quanto al corrispettivo convenuto con il venditore delle azioni di VEI sopra indicate (il "**Venditore**"), si informa che sono stati stipulati accordi volti a porre il Venditore sostanzialmente nella medesima posizione in cui si sarebbe trovato ove, invece di vendere le proprie azioni MIC a VEI alla data odierna fuori dall'Offerta, avesse atteso lo svolgimento dell'Offerta stessa al fine di eventualmente apportare le proprie azioni in adesione. In particolare VEI e il Venditore hanno convenuto quanto segue.

1.1 Corrispettivo

VEI riconosce un corrispettivo di Euro 5,57 per ciascuna azione MIC compravenduta, alla data di effettivo trasferimento delle azioni stesse, più il diritto a ricevere un ulteriore importo in denaro da determinarsi in funzione della liberazione del "fondo di garanzia" ("**Escrow**") costituito a bilancio da parte dell'Emittente a seguito della cessione della partecipata Nadella S.r.l. per Euro 3.896.000 (oltre agli interessi che saranno maturati) e comunque pari all'ammontare dell'Escrow che dovesse

eventualmente essere liberato a favore di MIC, diviso per un numero di azioni pari alla differenza tra la totalità delle azioni MIC e le azioni proprie detenute in portafoglio dall'Emittente successivamente alla data di conclusione dell'Offerta, e che sarà corrisposto entro 30 giorni da ciascuna delle rispettive eventuali date di liberazione di porzioni dell'Escrow, che corrispondono al 15 aprile 2016, 15 aprile 2017 e 15 aprile 2020.

1.2 Revisione in caso di Offerta Concorrente o modifica dell'Offerta

(A) Nel caso (e solo in questo caso) in cui, prima della conclusione dell'Offerta, dovesse essere promossa, da parte di un soggetto terzo, un'offerta pubblica di acquisto concorrente con l'Offerta medesima, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti (l'"**Offerta Concorrente**"), e a condizione che tale Offerta Concorrente si perfezioni e che non si perfezioni l'Offerta, il Venditore avrà, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di scegliere tra le seguenti alternative:

a. mantenere invariato il proprio diritto a vedersi riconoscere il corrispettivo di cui al precedente punto 1.1 ("**Corrispettivo Originario**"); ovvero
b. ricevere da VEI un'integrazione, ove necessario, del Corrispettivo Originario, tale per cui il Venditore sia posto nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se non avesse ceduto la proprie azioni MIC a VEI alla data odierna e le avesse invece apportate in adesione all'Offerta Concorrente. Per maggiore chiarezza, le eventuali integrazioni del Corrispettivo Originario saranno corrisposte alle medesime date di pagamento dell'Offerta Concorrente.

(B) Nel caso in cui, durante lo svolgimento dell'Offerta o nei 6 mesi successivi alla conclusione della stessa, VEI fosse tenuta ad adeguare il Corrispettivo Originario in applicazione dell'art. 42, commi 2 e/o 3, del Regolamento Emittenti, VEI riconoscerà al Venditore la medesima integrazione riconosciuta agli aderenti all'Offerta alla stessa data di pagamento prevista per questi ultimi.

(C) Fermo restando quanto precede, in ogni caso in cui VEI dovesse decidere di modificare il corrispettivo della propria Offerta (il "**Corrispettivo Modificato**"), e a condizione che si perfezioni l'Offerta medesima, il Venditore avrà, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di scegliere tra le seguenti alternative:

a. mantenere invariato il proprio diritto a vedersi riconoscere il Corrispettivo Originario, ai medesimi termini e condizioni ivi previsti; ovvero
b. ricevere un'integrazione, ove necessario, del Corrispettivo Originario, tale per cui il Venditore sia posto nelle medesime condizioni in cui si sarebbe trovato se non avesse ceduto le proprie azioni a VEI alla data odierna e le avesse invece apportate in adesione all'Offerta (così come modificata) ricevendo quindi il Corrispettivo Modificato. Resta inteso che le eventuali integrazioni del Corrispettivo Originario saranno corrisposte alle medesime scadenze e date di pagamento previste per tutti gli aderenti all'Offerta (così come modificata).